

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 7 agosto 2025

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di agosto dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1073** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE B) E C) DELLA L.R. 6/2025, DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LE SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ARTIGIANATO VALDOSTANO.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 18 marzo 2025, n. 6 (Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'artigianato valdostano e nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT), ora denominato L'Artisanà) e, in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ai sensi del quale la Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge regionale, mediante:
 - l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di interesse regionale di cui alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), finalizzate alla presentazione e alla commercializzazione delle opere dell'artigianato valdostano, in particolare la Fiera di Sant'Orso;
 - la concessione di contributi per le spese relative all'organizzazione di manifestazioni fieristiche da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 15/2000, finalizzate alla presentazione e alla commercializzazione delle opere dell'artigianato valdostano;
- l'articolo 4, comma 2 che dispone che la Giunta regionale definisca, con propria deliberazione, gli indirizzi e le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) modulazione delle azioni regionali di cui al comma 1 con riferimento all'ambito di classificazione dell'artigianato valdostano, di cui all'articolo 2;
 - b) differenziazione delle azioni della Regione in funzione del contesto regionale, statale e internazionale dell'attività e dell'impatto che essa determina rispetto all'obiettivo di tutela, valorizzazione e promozione dell'artigianato valdostano;
 - c) ricerca del valore pubblico di cui è portatore l'artigianato valdostano nell'ambito culturale, economico, sociale, ambientale e turistico;
 - d) massimizzazione della collaborazione e della sinergia tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attività, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie, umane e strumentali;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 705 del 9 giugno 2025 avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione, ai sensi del su citato articolo 4, comma 2, dei documenti recanti gli indirizzi e le modalità di realizzazione delle attività della Regione per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'artigianato valdostano;

visti gli allegati criteri per la concessione dei contributi per le spese relative all'organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla presentazione e alla commercializzazione delle opere di artigianato di tradizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c della l.r. 6/2025 predisposti dai competenti uffici della Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione nel rispetto delle indicazioni di cui alla su citata DGR 705/2025 e ritenuto di approvarli;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il Dirigente della Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della

presente deliberazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

a unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, i criteri per la concessione dei contributi per le spese relative all'organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla presentazione e alla commercializzazione delle opere di artigianato di tradizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della l.r. 6/2025, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
2. di dare atto che la Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione si farà carico di disciplinare tutti gli aspetti tecnici e amministrativi derivanti dall'applicazione dell'allegato alla presente deliberazione e di concedere i contributi di cui al punto 1.;
3. di dare atto che le spese relative alla concessione dei contributi di cui al punto 1. trovano copertura sugli stanziamenti dei capitoli U0028606 "Contributi a istituzioni sociali private per le spese per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche per presentazione e commercializzazione di opere" e U0028607 "Contributi a amministrazioni locali per le spese per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche per presentazione e commercializzazione di opere" nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PER LE SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI ARTIGIANATO VALDOSTANO
di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) della l. r. 6/2025**

Art. 1 - Ambito di ammissibilità delle spese

1. Per l'erogazione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla presentazione e alla commercializzazione delle opere dell'artigianato valdostano, sono considerate ammissibili esclusivamente le spese effettuate direttamente dal soggetto organizzatore e direttamente riferibili alla manifestazione stessa.
2. La produzione delle opere esposte dovrà essere prevalentemente riconducibile alle classificazioni Artisanat Valdôtain historique, Artisanat Valdôtain traditionnel, Artisanat Valdôtain e Artisanat artistique, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 737 del 16 giugno 2025.
3. Nel caso di più soggetti organizzatori, la domanda di contributo dovrà essere presentata congiuntamente, con la ripartizione delle spese previste per ciascuno di essi.

Art. 2 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese relative ai seguenti interventi:
 - a) pubblicità affissionale o su media per un importo complessivo non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili della manifestazione;
 - b) stampa e grafica di materiale pubblicitario;
 - c) acquisto di materiale di consumo (tra cui spese postali e valori bollati);
 - d) acquisto di attrezzature utili allo svolgimento della manifestazione;
 - e) allestimenti fieristici e dei locali o dei luoghi atti a accogliere l'iniziativa;
 - f) servizi connessi alla manifestazione (tra cui fotografo, facchinaggio, speaker catering e gestione della sicurezza);
 - g) materiale per premiazione (tra cui premi, targhe, pergamene, riconoscimenti);
 - h) ospitalità per espositori e invitati;
 - i) simboli distintivi per gli espositori (ciondoli);
 - j) rappresentazioni folkloristiche, culturali o comunque collaterali alla manifestazione;
 - k) noleggio di strutture a favore dei visitatori.
2. Le spese sono considerate IVA compresa nel caso in cui questa costituisca un costo per l'ente, ovvero le spese stesse non rientrino nell'eventuale attività d'impresa dell'ente.

Art. 3 - Massimali e percentuali di contributo

1. I contributi di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2025 non possono superare l'importo complessivo di:

- a) 90.000,00 euro per l'organizzazione della millenaria Fiera del legno Sant'Orso di Donnas;
- b) 20.000,00 euro per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a carattere regionale;
- c) 8.000,00 euro per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a carattere locale.

I contributi possono essere concessi nella misura seguente:

- a) fino al 100% della spesa ammissibile per l'organizzazione della millenaria Fiera del legno di Sant'Orso di Donnas;
- b) fino al 70% della spesa ammissibile per l'organizzazione di iniziative o di manifestazioni fieristiche a carattere regionale;
- c) fino al 50% della spesa ammissibile per l'organizzazione di iniziative o di manifestazioni fieristiche a carattere locale.

Art. 4 - Classificazione delle iniziative a carattere locale o regionale

1. Le iniziative volte alla valorizzazione dell'artigianato valdostano sono di norma classificate a carattere locale. In caso di specifica istanza di attribuzione del carattere regionale, formulata dal soggetto organizzatore dell'iniziativa, la Giunta regionale può attribuire la qualifica di iniziativa a carattere regionale sulla base di un progetto dettagliato che ne evidenzi la particolare rilevanza e l'interesse superiore, ai sensi della legge regionale n. 15/2000.

Art. 5 - Modalità di presentazione e istruttoria delle domande di contributo

1. La struttura regionale competente accerta l'ammissibilità delle domande preventive di contributo, presentate in competente bollo come previsto dal D.P.R. 2610/1972, n. 642 e successive modificazioni, che dovranno pervenire a mezzo PEC all'indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, fatta eccezione per le manifestazioni che si svolgono nel mese di gennaio, la cui scadenza è fissata entro il 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa.

Tale domanda deve essere corredata di:

- preventivo di spesa;
- relazione illustrativa delle caratteristiche dell'iniziativa o della manifestazione;
- indicazione dei criteri previsti per la partecipazione all'iniziativa o alla manifestazione.

2. Nel caso di stanziamenti di bilancio insufficienti a assicurare l'erogazione totale dei contributi spettanti, la Giunta regionale concede i contributi con le seguenti priorità:
 - a) Fiera di Sant'Orso di Donnas;
 - b) iniziative e manifestazioni fieristiche a carattere regionale;
 - c) iniziative e manifestazioni fieristiche a carattere locale.

Art. 6 - Procedura di liquidazione dei contributi e liquidazione

1. La liquidazione dei contributi avviene su presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000) contenenti i seguenti elementi:
 - a. rendicontazione delle spese. Eventuali entrate correlate all'iniziativa (biglietti di accesso, sponsorizzazioni), dovranno essere portate in diminuzione al totale delle spese su cui è calcolato il contributo;
 - b. impegno formale del soggetto organizzatore di utilizzare l'intera somma ricevuta a titolo di saldo per estinguere i debiti verso i fornitori elencati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del saldo;
 - c. dichiarazione di non aver richiesto e percepito altri contributi per la stessa iniziativa;

d. autocertificazione sull'attività d'impresa;

Il soggetto organizzatore dovrà poi allegare una relazione finale sull'evento e fornire le coordinate bancarie (codice IBAN).

2. La struttura competente effettuerà i controlli sul 100% della documentazione presentata dai beneficiari.
3. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, resta fermo che la veridicità delle dichiarazioni rese potrà essere oggetto di verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione competente, con le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni non veritiere.
4. In caso di domanda congiunta, il contributo verrà liquidato separatamente a ciascun soggetto organizzatore in base alla quota di competenza.
5. Il richiedente può richiedere l'erogazione di un acconto sul contributo concesso, per un importo massimo pari al 30% dello stesso, anche prima della realizzazione dell'iniziativa. In tale ipotesi, il saldo sarà corrisposto solo dopo la presentazione della documentazione richiesta al punto 1., relativa alle spese ammissibili sopra indicate.
6. Le quietanze di pagamento delle fatture o dei documenti equipollenti dovranno essere prodotte alla struttura competente entro 30 giorni dalla data di corresponsione del saldo, pena la revoca, anche parziale, del contributo concesso e la conseguente restituzione di quanto percepito.
7. In caso di annullamento della manifestazione, gli acconti ricevuti devono essere totalmente restituiti.
8. La documentazione di cui sopra deve pervenire alla struttura regionale competente entro 4 mesi dalla conclusione della manifestazione; trascorso tale termine il diritto al contributo decade.